

COMUNI DI
BAZZANO, CASTELLO DI SERRAVALLE, CREPELLANO,
MONTEVEGLIO, SAVIGNO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA

Bozza del 22 aprile 2013 modificata dal tavolo sovracomunale per la preparazione dei lavori dell'Assemblea Costituente, in seguito alle richieste fatte dal tavolo di lavoro dei capigruppo consiliari, del 20 aprile 2013.

Presidente Augusto Casini Ropa

Relatori: Paolo Dallolio
Clementina Brizzi
Maria Assunta Manco
Daniele Rumpianesi

INDICE

Articolo 1	Oggetto del Regolamento e finalità dell'Assemblea
Articolo 2	Composizione
Articolo 3	Funzioni
Articolo 4	Presidenza
Articolo 5	Funzionamento in sede referente e in sede deliberante
Articolo 6	Convocazione e verbale delle sedute
Articolo 7	Discussione
Articolo 8	Commissioni di approfondimento
Articolo 9	Partecipazione
Articolo 10	Comitato di Redazione
Articolo 11	Comitato Scientifico

Articolo 1

Oggetto del Regolamento e finalità dell'Assemblea

Il presente Regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento dell'Assemblea Costituente del Comune di Valsamoggia.

La finalità dell'Assemblea è la redazione e approvazione dello Statuto del Comune di Valsamoggia partendo dai criteri generali e dai principi contenuti nello studio di fattibilità per la fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno approvato dai rispettivi Consigli.

L'Assemblea ha altresì il compito di redigere ed approvare i regolamenti a disciplina del funzionamento dei Municipi e di altri istituti di partecipazione.

L'Assemblea termina i lavori entro e non oltre il 30 ottobre 2013.

Articolo 2

Composizione

L'Assemblea è composta da un numero di membri individuati come segue:

la totalità dei membri rappresentati dai Sindaci e Consiglieri eletti nei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, attualmente in carica.

ventiquattro membri individuati per designazione dei capigruppo consiliari, anche in accordo tra loro dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, così come composti alla data di pubblicazione della legge regionale 7 febbraio 2013 n. 1.

La designazione viene ratificata dall'Assemblea nel corso della prima seduta.

I componenti devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge per l'eleggibilità e la compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

I componenti non hanno diritto ad alcuna indennità o rimborso spese per l'attività prestata.

Articolo 3

Funzioni

L'Assemblea ha funzioni istruttorie delle proposte presentate dai suoi componenti, propositive nei confronti delle Commissioni di approfondimento e di ratifica delle proposte formulate dalle Commissioni di approfondimento.

Articolo 4

Presidenza

Nel corso della prima seduta, l'Assemblea nomina un ufficio di Presidenza composto da quattro membri, oltre il Presidente dell'Unione, membro di diritto, che ne dirige e coordina i lavori.

I quattro membri sono designati dalla maggioranza e dalla minoranza, in ragione di due ciascuno.

Nel corso della prima seduta, l'Assemblea nomina anche un vice presidente.

L'ufficio di presidenza adotta le proprie decisioni con la presenza minima di almeno tre componenti.

Le decisioni vengono sempre adottate collegialmente ed a maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea e ne coordina i lavori, assume informazioni e acquisisce atti e documentazioni necessari all'esercizio delle funzioni attribuite all'Assemblea.

L'ufficio di presidenza decide dell'ammissibilità delle proposte elaborate dall'Assemblea, sulla base dei principi generali ed indirizzi contenuti nello studio di fattibilità della fusione.

L'ufficio di presidenza mantiene le relazioni con tutti i soggetti interessati, privilegiando l'utilizzo di strumentazioni elettroniche ed informatiche.

Articolo 5

Funzionamento in sede referente e in sede deliberante

L'Assemblea si riunisce in sede referente o in sede deliberante.

In sede referente l'assemblea svolge le attività istruttorie, propositive, consultive, di cui all'art. 4.

Non è previsto un numero legale per la validità dell'Assemblea in sede referente, essendo principalmente convocata per assumere informazioni e svolgere dibattiti.

In sede deliberante, l'Assemblea adotta le proposte già discusse e pronte per la votazione.

In prima convocazione, l'Assemblea delibera con la maggioranza più uno del totale dei membri assegnati e le deliberazioni si intendono adottate a maggioranza semplice.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei presenti e le deliberazioni si intendono adottate a maggioranza semplice.

Sono nominati due scrutatori per seguire le operazioni di voto.

Le votazioni avvengono per appello nominale.

Il Presidente effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce e il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori.

Il Presidente precisa all'Assemblea il significato del "sì", favorevole alla deliberazione, e del "no", alla stessa contrario.

Articolo 6

Convocazione e verbale delle sedute

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto da recapitarsi a ciascun componente mediante sistemi telematici di posta ordinaria, almeno tre giorni prima della seduta.

Gli uffici preposti all'invio delle convocazioni si accertano dell'avvenuto recapito.

Di norma, l'ufficio di presidenza dispone un calendario di più sedute.

Nella convocazione deve essere indicato se la seduta è referente o deliberante.

Le sedute sono pubbliche e la presenza del pubblico è consentita e disciplinata sulla base delle norme che solitamente presiedono ai lavori del Consiglio Comunale.

I lavori dell'Assemblea possono essere resi pubblici anche attraverso l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche.

Le funzioni di assistenza giuridica e amministrativa sono svolte dai Segretari dei Comuni e dal Direttore dell'Unione ed essi provvedono alla redazione del verbale.

Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dell'Assemblea attraverso le deliberazioni adottate.

Il verbale è redatto in forma sintetica e costituisce il resoconto sommario della seduta e riporta i motivi principali dei temi di discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta in sede deliberante.

I membri dell'Assemblea devono depositare in forma scritta gli interventi che intendono lasciare agli atti del verbale della seduta.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante.

Delle sedute verrà effettuata registrazione mediante supporto audio e video, avente valore di testimonianza di quanto accaduto e dichiarato.

Articolo 7

Discussione

Ciascuna discussione è introdotta dal Presidente o da un Relatore.

L'illustrazione dell'argomento si deve esaurire nel tempo massimo di dieci minuti, salvo diversa necessità in base alla complessità dell'argomento, previa autorizzazione del Presidente.

Il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire.

I componenti iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

Nella trattazione di uno stesso argomento, ciascun componente può parlare non più di due volte, la prima per non più di cinque minuti e la seconda per non più di tre, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del Relatore.

Il Presidente o il Relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura o numero.

Il Presidente, dopo che su un argomento sono intervenuti tutti i componenti che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore o le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

Articolo 8

Commissioni di approfondimento

All'interno dell'Assemblea sono istituite due Commissioni di approfondimento sui seguenti temi:

Commissione Statuto, che si occupa della redazione dei principi generali

Commissione decentramento, che si occupa dei Municipi e del sistema di partecipazione.

Ciascuna Commissione è composta da trenta membri, indicati proporzionalmente tra i componenti l'Assemblea e garantendo la presenza dei rappresentanti delle minoranze attraverso il criterio del voto disgiunto.

Ogni commissione nomina nella prima seduta un presidente e un vicepresidente.

La Commissione si esprime mediante un verbale che riassume la posizione dei componenti e, a maggioranza dei presenti, esprime una motivazione sintetica in ordine agli oggetti trattati.

Il verbale è redatto al termine della seduta e sottoscritto dai presenti.

Le funzioni di segreteria e di verbalizzazione vengono svolte da un funzionario dell'Unione o dei Comuni o dai Segretari comunali assegnati a ciascuna Commissione. In caso di assenza o impedimento, svolge le relative funzioni il membro di commissione più giovane di età.

La Commissione può convocare funzionari per assumere specifiche informazioni pertinenti ai temi trattati.

La Commissione può acquisire di sua iniziativa, contributi in forma scritta o di audizione, delle associazioni di cui all'art. 9.

Articolo 9

Partecipazione

Associazioni di volontariato, di categoria o altre rappresentative del territorio possono, a richiesta, essere ammesse ai lavori delle Commissioni. Tali soggetti possono produrre proposte e osservazioni in forma scritta e indirizzate al Presidente di Commissione.

La Commissione si dota di strumenti di partecipazione rivolti alla cittadinanza, attraverso l'uso di piattaforme informatiche e telematiche per la condivisione di strumenti e interventi.

Articolo 10

Comitato di Redazione

E' istituito un Comitato di Redazione composto dai Segretari dei Comuni, dal Direttore dell'Unione e all'occorrenza da specifiche professionalità dei Comuni con il compito di assistere l'assemblea e le Commissioni nella redazione degli atti e dei documenti.

Il Comitato di Redazione risponde direttamente, all'ufficio di presidenza, che ne determina gli indirizzi.

Articolo 11

Comitato Scientifico

E' istituito un Comitato Scientifico composto da esperti in materie giuridiche ed amministrative appartenenti alla sfera universitaria o pubblica o privata.

L'ufficio di presidenza ne determina i componenti su indicazione dell'Assemblea.

Il Comitato Scientifico esprime pareri e proposte indirizzate al Presidente dell'Assemblea.